

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 37/CGF – RIUNIONE DEL 9 OTTOBRE 2008

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo - Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) **RECLAMO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 15.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 62 del 16.9.2008)

Con rituale e tempestivo reclamo la Salernitana Calcio S.r.l. ha proposto gravame avverso la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 16.9.2008, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto l'ammenda di €12.000,00 per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara del Campionato di Serie B Salernitana/Frosinone disputata il 15.9.2008, lanciato nel recinto e sul terreno di gioco alcune bottigliette d'acqua, una delle quali colpiva, senza conseguenze, un collaboratore della società Salernitana, con entità della sanzione attenuata ex art. 13, comma 1, lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S..

Con i motivi scritti la reclamante ha rilevato che il Giudice Sportivo non aveva adeguatamente applicato l'attenuante di cui al richiamato "art. 13 C.G.S." ed ha evidenziato la casualità dei lanci delle bottigliette specie per quanto concerne quella che aveva colpito del tutto fortuitamente un collaboratore locale.

Conclusivamente chiedeva la congrua riduzione della ammenda così come inflitta.

Alla seduta del 9.10.2008 è comparso davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione, il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti.

Ciò premesso si osserva preliminarmente che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Ritiene, infatti, questo Giudice che i lanci delle bottigliette, non sporadici e, comunque, reiterati, sono da considerarsi pericolosi e potendo attingere chiunque, non assumendo alcun significato che la bottiglietta che aveva colpito un collaboratore locale non gli avesse causato conseguenze lesive.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RECLAMO DEL CALCIATORE FILIPPINI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTEGLI SEGUITO GARA LIVORNO/GROSSETO DEL 27.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 75 del 30.9.2008)

Con rituale e tempestivo reclamo il calciatore Filippini Antonio ha proposto gravame avverso la decisione pubblicata con Com. Uff. n. 75 del 30.9.2008, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato al reclamante la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere rivolto, nel corso dell'incontro Livorno/Grosseto del 27.9.2008 del Campionato di Serie B, proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (prima sanzione) ed, inoltre, per avere, al 43° del 2° tempo, all'atto della sua ammonizione, indirizzato al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito che la sanzione appariva erronea, comunque abnorme, nonché sproporzionata rispetto all'antidoverosità della condotta posta in essere, specie a raffronto di altre fattispecie di maggior disvalore.

Ha contestato, peraltro, l'insussistenza di una condotta ingiuriosa o irrispettosa ed, a sostegno dello specifico motivo, ha richiamato i concetti penalistici dei reati di ingiuria e diffamazione che nella fattispecie, ha assunto, che non sussistessero.

In sostanza l'espressione pronunciata dal calciatore verso il direttore di gara doveva ritenersi, siccome non contraria al buon costume, un esercizio di libera manifestazione del pensiero riconosciuta e tutelata dall'art. 21 della Costituzione ed, in sostanza, di una critica, forse accesa, ma scevra di connotati ingiuriosi.

Ha eccepito, infine, l'erronea applicazione dell'art. 19, comma 4, C.G.S., ed ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva di gara, anche con commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria.

All'udienza del 9.10.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1ª Sezione, il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti.

Ciò premesso, si osserva preliminarmente che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Ritiene, infatti, questo Giudice che la condotta posta in essere dal Filippini sia stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo ed adeguatamente sanzionata, poiché fortemente ingiuriosa e connotata da contenuti di sfida e palese minaccia, del tutto idonei ad ingenerare, comunque, un timore nel Direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo del calciatore Filippini Antonio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 22 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete